II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania

(2009/172/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 34, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ([1]), fissa i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità a livello di asse.

(2) L'allegato VIII, sezione IV, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, modificato dalla decisione 2006/664/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante adattamento dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ([2]), stabilisce, in deroga all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, le percentuali per asse del sostegno comunitario allo sviluppo rurale concesso alla Bulgaria e alla Romania a carico del FEASR. Dette percentuali possono raggiungere rispettivamente l'80 % per gli assi 1 e 3 e per l'assistenza tecnica e l'82 % per l'asse 2.

(3) I tassi di cofinanziamento fissati per asse non sono applicabili agli importi che possono essere erogati, ai sensi dell'allegato VIII, sezione I, parte E, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, agli agricoltori aventi diritto ai pagamenti o agli aiuti diretti nazionali complementari a norma dell'articolo 143 *quater* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ([3]).

(4) La partecipazione finanziaria massima della Comunità ai «complementi ai pagamenti diretti» deve essere specificata anche ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ([4]), il quale prevede, all'allegato II, una ripartizione finanziaria indicativa per asse e per misura, compresa la misura «complementi ai pagamenti diretti».

(5) Al fine di salvaguardare i risultati dei negoziati di adesione e la coerenza del regime dei tassi di cofinanziamento in seguito agli adeguamenti tecnici apportati ai regolamenti

([1]) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
([2]) GU L 277 del 9.10.2006, pag. 4.
([3]) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
([4]) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

relativi allo sviluppo rurale, la partecipazione finanziaria massima della Comunità ai «complementi ai pagamenti diretti» deve essere fissata in percentuale identica a quella degli assi 1 e 3 e dell'assistenza tecnica,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, la sezione IV è sostituita dalla seguente:

«In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all'80 % per gli assi 1 e 3, per l'assistenza tecnica e per i complementi ai pagamenti diretti.

In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all'82 % per l'asse 2.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC